

del c.d. "appalto a regia" che si configura nell'ipotesi in cui la vigilanza e l'ingerenza esercitate dal committente sull'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore esulano dai normali poteri di verifica e sono così penetranti da privare l'appaltatore di ogni autonomia riducendolo a strumento passivo dell'iniziativa del committente.

4. Il Direttore dei lavori

Il Direttore dei lavori interviene nella fase esecutiva del contratto di appalto. Sia negli appalti privati che in quelli pubblici, tale figura professionale è, ad un tempo:

1) ausiliario dell'appaltatore in quanto ha la direzione dell'esecuzione del lavoro che l'impresa deve fornire ed ha il compito di sorvegliare, di controllare e di impartire le istruzioni ai dipendenti dell'impresa impiegati ad operare;

2) ausiliario del committente per il quale ha la direzione dispositiva dell'opera da compiere e del risultato da raggiungere.

Una volta nominato diviene, da un lato, il fiduciario del committente per gli aspetti di carattere tecnico e, dall'altro, il garante, nei confronti del committente, dell'osservanza e del rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi all'esecuzione dei lavori.

Nello specifico, il Direttore dei Lavori è una figura professionale scelta dal committente con lo scopo di seguire l'andamento regolare del cantiere. Svolge, per conto del committente, un'opera di controllo e verifica della regolarità e del buon andamento dell'opera. Rappresenta, cioè, la *cd. longa manus* del committente (sia esso privato o pubblico), con lo scopo di curare che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Per conto del committente, il direttore dei lavori presta un'opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "*diligentia quam*" in concreto. Egli è, infatti, il responsabile tecnico dell'opera e dei tempi tecnici di realizzazione dei lavori e non deve essere confuso con le altre, diverse, figure professionali presenti in cantiere quali: il direttore di cantiere o il direttore tecnico dell'impresa, che hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, della sicurezza del cantiere e sono

tecnici dell'appaltatore e, quale professionista tecnico, si distingue anche dall'assistente ai lavori che, invece, è un mero dipendente dell'appaltatore, privo di autonomia decisionale, chiamato a svolgere mansioni meramente esecutive.

Nell'ambito dei lavori pubblici affidati in appalto rappresenta una figura professionale necessaria all'interno della fase esecutiva, si inquadra nell'ambito dell'ufficio di direzione dei lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti, nell'ambito del quale ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ad esso fanno capo una serie di responsabilità - originariamente delineate nell'art. 124 del d.P.R. n. 554/1999 ed oggi trasfuse nell'art. 148 del nuovo Regolamento (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)- nonché tutte le attività ed i compiti ad esso espressamente demandati dalla Legge o dal regolamento.

La definizione del ruolo e della figura del Direttore dei Lavori si trovano ora contenute nell'art. 148 del regolamento dei contratti pubblici, che ha sostituito il previgente art. 124 del d.P.R. n. 554 del 1999, mantenendo ferme per detta figura professionale le funzioni previste dalla normativa precedente pur introducendo un ulteriore compito: quello di provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui a all'articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, ossia che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Inoltre, come stabilito nell'art. 147 del novello Regolamento, per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, devono istituire un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Detto Ufficio è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni del Regolamento e nel rispetto degli impegni contrattuali.

In base all'attuale disciplina, quindi, il direttore dei lavori: deve curare che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto, ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in

merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto, ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni. Inoltre ad esso fanno carico tutte le ulteriori attività e compiti espressamente specificati dal Codice dei contratti pubblici e dal regolamento. Deve, altresì verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati e provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del codice.

Il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e pertanto deve adoperarsi per assicurare il risultato che il committente si aspetta di conseguire. In conseguenza, il professionista non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente.

Sulla base della normazione dei contratti pubblici assistono il direttore dei lavori i direttori operativi e gli ispettori di cantiere le cui funzioni e compiti sono delineati negli artt. 149 e 150 del d.P.R. 207/2010.

5. Il Responsabile dei lavori

Il Responsabile dei Lavori è una figura professionale disciplinata organicamente per la prima volta, insieme a quella del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, dal d.lgs 14 agosto 1996, n. 494 (di attuazione della direttiva 92/51 Cee concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - cd. "direttiva cantieri"), che la definiva come il: "soggetto incaricato dal committente per la progettazione o per l'esecuzione o per il controllo dell'esecuzione dell'opera". Successivamente, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 19 novembre 1999, n. 528 (cd. "Decreto cantieri") il responsabile dei lavori è diventato il: "soggetto

che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera".

6. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori che, in origine veniva definito come il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, all'uopo incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, a seguito delle novelle apportate dal d.lgs. n. 528/1999 è divenuto il "soggetto diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice" avente, tra gli altri, il compito di verificare (nella normazione precedente doveva "assicurare") l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e di coordinamento nonché di adeguare lo stesso in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute. Egli, cioè ai sensi dell'art. 5, medesimo decreto, ha il compito: a) di verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza; b) di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), piano complementare di dettaglio del PSC, che deve essere redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere; c) di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, di vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni. A seguito dell'emanazione del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" nell'ambito dei lavori pubblici il Responsabile dei lavori coincide necessariamente con il RUP ossia con il Responsabile Unico del Procedimento.

La Corte di Cassazione, sez. IV Penale (sez. IV - sentenza 10 giugno 2008, n. 23090), ha confermato che il committente è il "perno" della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ed ha chiarito, in merito alla nomina da parte del committente della figura del responsabile dei lavori ex art. 89 comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 81/2008, che il responsabile dei lavori è il soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera e "coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento".

Nel previgente assetto normativo il committente poteva essere esonerato dalla responsabilità inerente alla inosservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro solo in presenza di

nomina di un responsabile dei lavori, tenuto conto della tempestività di detta nomina in relazione agli adempimenti da osservarsi in materia di sicurezza del lavoro e dell'estensione della delega conferita al responsabile dei lavori ai predetti adempimenti.

Con le novelle apportate oggi dal decreto correttivo n. 106/2009 detto sistema viene meno e il committente rimane la figura centrale della gestione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, cui devono fare riferimento tutti gli altri soggetti. Pertanto, fermo restando quanto già stabilito per il settore pubblico in cui la norma stessa dispone che il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento, nel settore privato si ristabilisce la facoltà del committente di nominare o meno detta figura nonché, in caso di nomina, la libertà di scegliere il proprio sostituto anche tra persone non aventi alcun titolo abilitativo oppure non tecnicamente qualificata.

7. Il Coordinatore della progettazione

Al responsabile dei lavori ed al coordinatore per l'esecuzione può affiancarsi l'ulteriore figura del coordinatore della progettazione che ha essenzialmente il compito di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, apprestamenti ed attrezzature per tutta la durata dei lavori. L'azione di controllo del coordinatore per l'esecuzione costituisce il contenuto tipico e specifico degli obblighi sullo stesso gravanti e la ragione della creazione di tale figura, che non vuole essere, e non è, una duplicazione di quella del datore di lavoro o del responsabile delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, ma trova una sua propria ragione d'essere ed un proprio ruolo nella specifica situazione della compresenza di più soggetti che operano nel medesimo cantiere, rendendo necessario quel coordinamento di cui al citato art. 5 del d.lgs. "cantieri".

8. Il Progettista

Il progettista è colui che redige un progetto, spesso di carattere architettonico o tecnico progettuale, attraverso un processo o attività di progettazione.

Nell'appaltistica pubblica il ruolo di progettista esclude, in sé, il rapporto di servizio tra la stazione appaltante ed il professionista – il quale non esercita poteri autoritativi né è inserito nell'organizzazione dell'ente, per cui eventuali comportamenti dannosi sono di competenza del giudice ordinario⁽²⁾. Nel diverso caso, invece, in

(2) Cfr., Cass., sez. un., 23 marzo 2004, n. 5781; id., sez. un. 13 gennaio 2003, n. 340; id., sez. un., 24 luglio 2000, n. 515; id., sez. un., 5 aprile 1993, n. 4060.

cui le funzioni di direttore dei lavori e progettista coincidono nello stesso soggetto la giurisdizione del giudice contabile non viene declinata (3), in quanto viene censurata la condotta complessiva del soggetto le cui inadempienze sono riconducibili ad entrambe le funzioni (4), per cui può ritenersi che i doveri di verifica del progetto, propri del direttore dei lavori, assorbono quelli del progettista (5).

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'obbligazione del progettista va ricondotta nel novero delle obbligazioni di risultato. In conseguenza si esclude il diritto del professionista al compenso per l'opera prestata qualora il progetto da questi redatto sia giuridicamente inattuabile.

Infatti, in relazione alla responsabilità del progettista, la giurisprudenza della Suprema Corte (6) ha precisato che *"Nel caso in cui il contratto d'opera concerna la redazione di un progetto edilizio destinato all'esecuzione, tra gli obblighi del professionista rientra quello di redigere un progetto conforme, oltre che alle regole tecniche, anche alle norme giuridiche che disciplinano le modalità di edificazione su un dato territorio, in modo da non compromettere il conseguimento di un provvedimento amministrativo che abilita all'esecuzione dell'opera, essendo questa qualità del progetto una delle connotazioni essenziali di un tale contratto di opera professionale; per cui gli errori di progettazione concernenti la mancata adeguazione degli edifici previsti dalla normativa vigente, compromettendo il rilascio della concessione, non possono che costituire inadempimento caratterizzato da colpa grave e quindi fonte di responsabilità del progettista nei confronti del committente per il danno da questi subito in conseguenza della mancata o comunque ritardata realizzazione dell'opera"*.

In relazione, invece alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica sovviene l'art. 64 del d.P.R. 6 giugno 2008, n. 380 che, tra l'altro, delinea precisamente quelle che sono le responsabilità del progettista e quelle che, invece, sono proprie del direttore dei lavori (7).

(3) Cfr. C. conti, sez. II, 7 febbraio 2002, n. 39; id., sez. II, 21 dicembre 2001, n. 397; id., sez. III, 10 aprile 2001, n. 79; id., sez. II, 16 marzo 2001, n. 116.

(4) V. C. conti, sez. Puglia, 4 agosto 2004, n. 646; id., sez. Puglia, 26 luglio 1993, n. 49.

(5) Cfr. C. conti, sez. Umbria, 13 giugno 2005, n. 247; id., sez. Umbria, 19 ottobre 2002, n. 498.

(6) Cassazione civile, sez. II, 16 febbraio 1996, n. 1208.

(7) Si stabilisce in proposito che "1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità. 2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali. 3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali. 4. Il progettista ha la responsabi-

Inoltre, in tema di appalto ed in ipotesi di responsabilità *ex art.* 1669 cod. civ. per rovina o difetti dell'opera, la Suprema Corte ha stabilito che la natura extracontrattuale di tale responsabilità trova applicazione anche a carico di coloro che abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase di progettazione o dei calcoli relativi alla statica dell'edificio, che in quella di direzione dell'esecuzione dell'opera, qualora detta rovina o detti difetti siano ricollegabili a fatto loro imputabile (8).

9. Il Responsabile Unico del procedimento

Il R.U.P., Responsabile Unico del Procedimento ossia Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 10 Codice dei contratti pubblici, art. 3 Regolamento, è una figura professionale di notevole importanza, unica per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione (9) che oltre a svolgere tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, comprese anche quelle in economia, deve vigilare sulla corretta esecuzione dei contratti in tutte le ipotesi in cui essi non siano attribuiti ad altri soggetti. Deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato ed, ovviamente, per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico.

La norma dispone, tra l'altro, che il nominato deve essere un soggetto interno all'amministrazione e che solo nel caso in cui l'organico dell'amministrazione aggiudicatrice presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile

lità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate. 5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera".

(8) Ne consegue che "la chiamata in causa del progettista e/o direttore dei lavori da parte dell'appaltatore, convenuto in giudizio per rispondere, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., dell'esistenza di gravi difetti dell'opera, e la successiva chiamata in causa di chi ha effettuato i calcoli relativi alla struttura e statica dell'immobile da parte del progettista e/o direttore dei lavori, effettuata non solo a fini di garanzia ma anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta, in virtù di quest'ultimo aspetto, che la domanda originaria, anche in mancanza di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, trattandosi di individuare il responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico" (Cassazione Civile, sez. II, 30 maggio 2003, n. 8811).

(9) Originariamente era una figura professionale di notevole importanza nell'ambito della progettazione e realizzazione di lavori pubblici. La qualificazione di "unico" era stata introdotta dall'art. 7, comma 1, della legge n. 104/1990 che provvedeva anche a definirne i compiti.

del procedimento possono essere affidati, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. In tal caso, però, l'affidamento deve essere fatto con le procedure previste dal codice per l'affidamento degli incarichi di servizi.

Quanto alla nomina, il Responsabile Unico è nominato, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dall'amministrazione aggiudicatrice per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico. Nel caso in cui le stazioni appaltanti non siano pubbliche amministrazioni o enti pubblici, il Responsabile Unico è individuato, secondo l'ordinamento proprio di ciascuno di essi nel rispetto delle norme del d.lgs. n. 163/2006, alla cui osservanza essi sono tenuti.

Il novello Regolamento (d.P.R. 207/2010) ⁽¹⁰⁾ dispone, in relazione ai contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari, all'art. 9 degli Organi del procedimento e all'art. 10 delle funzioni e dei compiti del responsabile del procedimento per i lavori pubblici e negli artt. 272, 273 e 274 per servizi e forniture, in un continuum con i principi ispiratori di trasparenza, efficienza ed efficacia, espressi negli artt. 4 e ss. della legge n. 241/1990.

Nel fare esplicito rinvio al contenuto dei richiamati articoli, si evidenzia in questa sede che:

1) alla luce del nuovo Regolamento, ed in armonia con quanto contenuto nel T.U. sulla sicurezza, come modificato dal d.lgs. 106/2009, il responsabile del procedimento assume per espresso disposto normativo il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

2) il novello Regolamento introduce, nell'ambito delle disposizioni relative ai Contratti pubblici di lavori nei settori ordinari, una novità di assoluto rilievo. Infatti l'art. 10, comma 7, stabilisce l'obbligo, per il responsabile del procedimento, di rendere il conto della gestione con conseguente applicazione, relativamente ai contratti di rilevanza comunitaria nei settori ordinari e a ogni altro contratto di appalto o di concessione che alla normativa propria di tali contratti faccia riferimento, delle disposizioni concernenti i giudizi di conto e di responsabilità di cui al Titolo II, capo V, sezione I, R.D. n.

(10) Il nuovo Regolamento, così come stabilito dall'art. 253, comma 2, del d.lgs. 163/2006, è entrato in vigore in data 8 giugno 2011 (decorsi 180 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) fatta eccezione per gli articoli 73 (sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione) e 74 (Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo di informazione) entrati in vigore il 25 dicembre 2010 (trascorsi 15 giorni dalla predetta pubblicazione).

1214/1934, la forma delle istanze, dei ricorsi e dei termini nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti di cui al R.D. n. 1038/1933, l'art. 2, legge n. 20/1994, in quanto compatibili, all'uopo disponendo che entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, in merito al certificato di collaudo il responsabile del procedimento trasmette all'amministrazione aggiudicatrice la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto ed in particolare: a) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa; b) la relazione dell'organo di collaudo ed il certificato di collaudo; c) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrari o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto di cui alla parte IV del codice.

10. Il Collaudatore/Verificatore

Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta. L'onere della verifica è a carico dell'appaltatore il quale ha il diritto/obbligo di presenziare alla stessa.

Ne consegue che terminata l'opera, l'appaltatore la deve consegnare al committente che, a sua volta, ha il diritto/dovere di verificarne la rispondenza alle pattuizioni contrattuali e di accettarla, attraverso un atto formale, solo se la prescritta verifica abbia un buon esito. La verifica, in altri termini, è finalizzata al controllo e all'accertamento che il risultato conseguito dall'appaltatore sia conforme all'interesse del committente, quale dedotto in contratto. Occorre precisare che in tema di appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non equivale, "*ipso facto*", ad accettazione della medesima senza riserve, e quindi ad una accettazione tacita pur in difetto di verifica, occorrendo in concreto stabilire se nel comportamento delle parti siano o meno ravvisabili elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare l'opera senza riserve. Deve essere, altresì, precisato che l'accettazione dell'opera da parte del committente è atto ontologicamente diverso da quelli della verifica e del collaudo. Negli appalti di opere pubbliche l'accettazione può ritenersi avvenuta soltanto all'esito del collaudo dell'opera stessa.

Va anche precisato che la verifica e il collaudo rappresentano due situazioni giuridiche distinte in cui il collaudo succede alla verifica e concretizza il momento in cui il committente formula il proprio giudizio sull'opera. Trattasi in pratica di una operazione complessa in cui si susseguono un momento di ispezione materiale, appunto la verifica, e un momento dichiarativo, il collaudo.

Il committente può affidare la verifica ad altro soggetto di sua fiducia purché questi non sia il direttore dei lavori, stante la sua funzione di responsabile per l'esecuzione dell'opera.

Nell'ambito degli appalti pubblici, il nuovo regolamento disciplina specificatamente il collaudo dei lavori nel Titolo X, artt. da 215 a 238.

A livello procedurale le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, devono attribuire l'incarico del collaudo e, nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri dei quali la stazione appaltante designa il membro che assume la funzione di presidente. La legge richiede requisiti tecnici e professionali altamente qualificati per coloro che si apprestano a svolgere l'incarico.